Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI PAULLO

STATUTO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 30-06-2005.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
Il Comune

1. Il Comune di Paullo, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, è Ente autonomo che rappresenta la Comunità Cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il Comune tutela il proprio territorio quale patrimonio per l'intera collettività secondo il suo naturale processo di sviluppo e si adopera per la sua conservazione e valorizzazione sociale promuovendo iniziative utili alla crescita civile, culturale e morale della popolazione anche in ordine ai valori del rispetto ambientale.
4. La comunità di Paullo ha profonde radici culturali, storiche e morali e fa riferimento ad una cultura locale basata sulla ricerca degli interessi della collettività nel rispetto della centralità della persona umana all'interno della società, nel rispetto e tutela della vita e della dignità umana e di ogni forma di vita ed opera per il sostegno della famiglia, nella sua globalità e nei suoi modi diversi di essere, in quanto perno insostituibile su cui si fonda la comunità locale. Tutela i valori più elevati della comunità esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della Società che la compone.
5. La Comunità paullese esprime la sua identità anche attraverso i soggetti politici operanti nel territorio, partiti, movimenti, associazioni, gruppi circoli culturali volti a meglio realizzare i valori fondamentali della convivenza civile e sociale, ispirati da motivazioni profonde di carattere etico e di ispirazione libertaria.
6. Il Comune di Paullo ripudia ogni forma di razzismo e di intolleranza e si impegna con ogni mezzo a garantire pari dignità ed eguali diritti a tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna per differenze etniche, di fede religiosa, culturale e politica. Tutti i cittadini, devono validamente contribuire alla costruzione di una comunità che sappia sempre più realizzare i valori espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza e cioè della solidarietà, della tolleranza, della pace e della giustizia sociale e della democrazia intesa come uguaglianza dei diritti individuali e ciò per consentire il superamento della emarginazione e del disagio sociale, nell'obiettivo della ricerca del bene comune.

ARTICOLO 2
Finalità

1. Il Comune promuove l'istruzione, il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità ispirando la propria azione di principi costituzionali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati, garantisce e promuove la partecipazione di cittadini, forze sociali ed economiche presenti nel territorio all'azione amministrativa. Attua la più ampia informazione sull'attività dell'Amministrazione Comunale, istituendo a tal fine, idonei strumenti informativi e conoscitivi.
3. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi sociali può avvalersi o promuovere la costituzione di appositi organismi basati sulla volontaria adesione da parte dei cittadini associati o singoli determinando con il Regolamento sulla partecipazione le finalità da perseguire.
4. Riconosce altresì il diritto all'abitazione preminente finalità da perseguire.
5. Assicura e garantisce l'accesso alle strutture pubbliche ai soggetti portatori di handicap provvedendo alla eliminazione delle barriere architettoniche esistenti.
6. Coordina le attività economiche e produttive nell'intento di armonizzarle alle esigenze urbanistiche di pianificazione del territorio e della sua difesa dall'inquinamento (anche sotto il profilo della difesa ambientale).
7. Incoraggia l'attività sportiva in tutte le sue espressioni favorendone lo sviluppo da parte dei cittadini e recependo gli interessi nuovi che lievitano all'interno della società.
8. Nell'ambito delle proprie competenze tutela il diritto alla salute sia sotto forma di prevenzione che di cura, prestando ai meno abbienti la necessaria assistenza, riconoscendo anche alla famiglia ed al volontariato sociale un ruolo di interlocutore primario ai fini della prevenzione, della assistenza, della difesa dei diritti dei più deboli, contribuendo all'esercizio dei diritti garantiti dallo Stato.
9. Al fine di promuovere l'attivazione delle azioni positive per l'attuazione dei principi di pari opportunità è costituita una Commissione consiliare per le pari opportunità.
Fanno parte della Commissione il Sindaco del Comune, o un suo delegato, con funzioni di Presidente; tre Consiglieri, di cui uno di minoranza,garantendo la presenza di entrambi i sessi.
Tale commissione formulerà proposte sulle questioni relative al perseguimento degli obiettivi delle pari opportunità e promuoverà azioni positive.
La deliberazione consiliare di nomina della Commissione stabilisce i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
10. Tutela le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali per assicurare una migliore qualità della vita.
Favorisce la diffusione periodica di dati sull'ambiente e la divulgazione di ogni altra informazione atta ad accrescere le conoscenze dei cittadini nei confronti dei problemi ecologici ed ambientali, nonché la partecipazione alla loro soluzione.
11. Assicura la tutela del territorio e l'equilibrato sviluppo urbanistico con particolare riguardo al perimetro del Parco Sud, nell'ambito della normativa vigente assicurando il coinvolgimento e la massima partecipazione possibile dei cittadini nelle decisioni di carattere strategico che interessano l'intera Comunità.
12. Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei cittadini gli uffici per informazioni inerenti pratiche comunali.

ARTICOLO 3
Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e definisce gli obiettivi della propria azione mediante programmi generali e programmi settoriali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi comuni ad altri organismi pubblici avvalendosi dell' apporto paritario delle formazioni sociali economiche, sindacali, professionali, ambientali, culturali e di volontariato operanti sul territorio comunale.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Città Metropolitana e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e solidarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore funzionalità e qualità dei servizi, il Comune prevede anche forme di associazione consortile con altri comuni.

ARTICOLO 4
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Paullo è costituito dal centro abitato, dalle frazioni e dalle cascine sparse sul territorio così denominate: Conterico Sopra, Conterico Sotto, Cascina Inzogo, Tombona, Ronco, Bentivoglio, Linate, Cossago, Cossaghetto, Villambrera, Fornace, S. Antonio, Casello, Gere e Cascina Nuova.
2. Il territorio si estende su una superficie di Kmq. 10,00 e confina con i seguenti Comuni:
a nord: Comune di Settala;
a est: Comune di Merlino e Zelo Buon Persico;
a sud: Comune di Mulazzano;
a ovest: Comune di Tribiano e Mediglia.
3. Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato nel centro abitato in Via Mazzini n. 28.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nel palazzo della sede comunale in Piazza Libertà n. 5.
5. Per particolari esigenze il Consiglio Comunale, su deliberazione della Giunta, può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
6. La modifica della denominazione delle frazioni e lo spostamento della sede comunale possono essere disposti dal C.C. previa consultazione popolare secondo le modalità che saranno fissate dal Consiglio stesso.
7. La Comunità paullese, nel rispetto della tradizione, celebra la sua festa cittadina il lunedì successivo alla 3a domenica di luglio.

ARTICOLO 5
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30.4.1968 e con il nome di Comune di Paullo.
2. Il regolamento disciplina l'uso dello Stemma e del Gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal D.P.C.M. in data 30.4.1968 accompagnato dal Sindaco nelle cerimonie e pubbliche ricorrenze.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per usi non istituzionali, sono vietati.

ARTICOLO 6
Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Paullo adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria". Tale istituto costituisce un riconoscimento per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della pubblica

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrazione con iniziative, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Paullo.
2. La “Cittadinanza Onoraria” viene conferita mediante consegna di una pergamena che attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di cittadini anche stranieri che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente comma. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
3. La proposta di attribuzione di “Cittadinanza Onoraria” può essere avanzata dai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri Comunali, ed è deliberata dalla Giunta Comunale. Non è possibile attribuire più di due Cittadinanze Onorarie per legislatura.
4. La “Cittadinanza Onoraria” è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale.
5. E’ istituito l’Albo dei “Cittadini Onorari” del Comune di Paullo, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”.
6. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi del provvedimento di concessione della cittadinanza e sarà tenuto e curato dal Settore Affari Generali.

ARTICOLO 7
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, la integralità e la facile lettura delle delibere e degli atti, in locale idoneo.
3. Il Messo Comunale cura la pubblicazione e tiene l'apposito registro da cui devono risultare gli estremi della pubblicazione e tiene l’apposito registro da cui devono risultare gli estremi della pubblicazione, di cui è responsabile il Segretario Comunale. Tali estremi, a cura del messo stesso, devono essere indicati su una copia dell'atto, oggetto della pubblicazione, da conservare in archivio.
4. Il Segretario Comunale, su attestazione del Messo, certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 8
Organi

Organi del Comune, in base alla Legge, sono: Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ARTICOLO 9
Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge.
3. La posizione giuridica e lo Status dei Consiglieri ivi compresi le condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla Legge.

ARTICOLO 10
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti delle quali fanno parte.
2. Il Consigliere Comunale è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fa parte entro 10 giorni dalla stessa.
3. Costituiscono valide giustificazioni per l'assenza alle sedute le autodichiarazioni per motivi di salute, famiglia, lavoro, ferie, impegni istituzionali.
4. La mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute all'anno, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine, il Sindaco Presidente o un quinto dei Consiglieri, propone al Consiglio Comunale la decadenza del Consigliere dalla carica. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve, rendere pubblica la propria situazione patrimoniale nel rispetto della Legge 05.07.1982 n.441 e secondo le modalità stabilite nel vigente Regolamento Comunale. Analogo obbligo compete al Sindaco ed agli Assessori.
7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per tutte la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il regolamento del Consiglio Comunale definirà i casi nei quali può sussistere il conflitto di interessi.

ARTICOLO 11
Poteri del Consigliere

1. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ha diritto di:
a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) presentare proposta di deliberazione formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa ed obbligatoriamente munita di pareri di cui all'art. 139 del TUEL;
c) presentare proposte di mozione, se la stessa comporti assunzione di spesa da parte dell'Ente, dovrà essere obbligatoriamente munita dei pareri di cui all'art.139 del TUEL;
d) può presentare ordini del giorno, nonché interrogazioni ed interpellanze.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende o Società, Istituzioni controllati dal Comune o dallo stesso partecipanti, tutte le informazioni utili ai fini dell'effettivo espletamento del loro mandato, nonché di avere copia di atti e documenti, in esenzione di spesa, fatte salve le limitazioni di legge, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Essi sono tenuti al Segreto d'Ufficio secondo le disposizioni di legge e secondo la disciplina di cui alla Legge n.675/1996.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Regolamento sull'accesso agli atti del Comune disciplina forme e modi per l'esercizio di tale diritto garantendo che lo stesso si concili con l'esigenza di non pregiudicare il lavoro degli Uffici e la gestione dei Servizi.
Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri Comunali.
4. L'interrogazione deve consistere nella domanda intesa a conoscere la sussistenza o meno di una attività ispettiva in corso da parte dell'Amministrazione su un fatto determinato.
5. L'istanza di sindacato ispettivo è intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale sulla necessità o meno di promuovere una azione ispettiva su un fatto o situazione determinato.
6. L'istanza di sindacato ispettivo deve essere sottoposta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati e la deliberazione conseguente deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono presentate solo in forma scritta al protocollo del Comune.
8. Le specifiche modalità di presentazione e le procedure di risposta sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

ARTICOLO 12
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate per iscritto dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, dal momento del ricevimento delle stesse da parte del Protocollo Generale dell'Ente, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio Comunale adotta la relativa deliberazione di surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione della lettera di dimissioni al Protocollo Generale.

ARTICOLO 13
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal Regolamento, dandone comunicazione al Segretario Comunale.
2. Ai Gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni previste dal Regolamento idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comunali e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
3. I Gruppi consiliari devono essere costituiti da un numero minimo di due consiglieri, salvo nel caso che una lista abbia, per effetto del sistema elettorale proporzionale, eletto un unico rappresentante.
4. I Gruppi consiliari designano al proprio interno il Capogruppo, dandone comunicazione scritta al Segretario Comunale.
5. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 della Legge 28.08.2000 n. 267, i Capo gruppo sono individuati nel Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nella propria lista di elezione, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 14
Conferenza dei Capi Gruppo

1. La Conferenza dei Capi Gruppo è un Organo consultivo del Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale. E' estranea alle procedure di convocazione del Consiglio comunale. E' presieduta dal Sindaco che la convoca di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Capi gruppo rappresentanti almeno un quarto dei Consiglieri in carica.
2. Alla conferenza possono essere invitati gli Assessori, il Direttore Generale ed i Capi Settore del Comune.
3. Alla conferenza dei Capi Gruppo vengono sottoposti argomenti di particolare complessità, interesse o delicatezza che rientrino esclusivamente nelle materie di competenza del Consiglio.

ARTICOLO 15
Il Consiglio Comunale - Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale, economico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione interpretando gli interessi generali della comunità.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa. Apposito regolamento ne disciplina il funzionamento anche in termini di servizi ed attrezzature.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 16
Composizione

1. Il Consiglio Comunale è composto, oltre che dai Consiglieri, il cui numero è fissato dalla legge, anche dal Sindaco.
2. Il Sindaco, quale componente del Consiglio, pur se eletto a suffragio universale e diretto, è Consigliere comunale a tutti gli effetti, per cui rientra nel calcolo numerico dei consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio Comunale ed a lui si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri.

ARTICOLO 17
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta Ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti di propria esclusiva competenza previsti dalla Legge e dallo Statuto.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta Straordinaria quando sia richiesto al Sindaco da almeno un quinto, calcolato con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri comunali in carica. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Comunale è convocato con urgenza, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte de Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore piene e libere dal momento della notifica. In questo caso

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Ove non diversamente ed espressamente previsto dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti, i quorum strutturali e di funzionamento riferiti ai Consiglieri assegnati, sono determinati non commutando a tal fine il Sindaco. Quelli riferiti ai componenti del Consiglio, invece, sono determinati commutandovi anche il Sindaco.

ARTICOLO 18
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 19
Numero legale - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente da leggi o dallo Statuto.
4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal Segretario.
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e le verbalizzazioni delle sedute del Consiglio Comunale sono curate dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

ARTICOLO 20
Seconda convocazione

1. Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, in cui si devono indicare i nomi degli intervenuti.
2. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto nell'ordine del giorno,quella che succede, in altro giorno, ad una precedente, resa nulla per mancanza del numero legale.
3. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati per quella di prima convocazione.
4. Quando, però, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso in cui si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.
5. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso, con arrotondamento all’unità superiore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 21
Commissioni Consiliari speciali.

1. Su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno Commissioni Consiliari Speciali, per lo studio. La valutazione, l'impostazione di questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
3. La composizione delle commissioni speciali deve rispettare il criterio della rappresentanza proporzionata della composizione del Consiglio.

ARTICOLO 22
Commissioni comunali.

1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di Legge e di Regolamento, la cui composizione non è interamente costituita da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni richieste dalla stessa, conformemente al regolamento di riferimento, nei casi previsti al Consiglio Comunale, agli Enti, Associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati.

ARTICOLO 23
Definizione indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

ARTICOLO 24
Forme di garanzia delle minoranze.

1. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno, una o più commissioni di garanzia.
2. Le commissioni sono composte da soli Consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza del Consiglio Comunale.
3. La presidenza delle suddette commissioni spetta ad un Consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.
4. Per ogni commissione il Consiglio Comunale dovrà in tal caso determinare il numero dei componenti, la modalità di elezione degli stessi, gli ambiti di competenza con specifico Regolamento.
5. Esse non sono articolazioni interne del Consiglio per il disbrigo della sua attività istituzionale, ad esse compete la verifica dell'andamento dell'attività politico-amministrativa, come espressa in sede di individuazione degli obiettivi programmatici di bilancio, in relazione a specifiche questioni da approfondire, entro termini precisi, in modo da redigere relazioni conclusive sulla materia assegnata in sede di costituzione.

ARTICOLO 25

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

1. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

ARTICOLO 26
I Regolamenti comunali

1. I Regolamenti approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli, secondo quanto previsto dalle leggi,costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. L'iniziativa per l'adozione o modifica dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale; qualora ciascun consigliere volesse esercitare tale iniziativa, dovrà sulla propria proposta redatta in articoli acquisire obbligatoriamente i pareri conformi di cui all'art.139 del TUEL 267/2000.
3. I Regolamenti sull'ordinamento o di organizzazione degli Uffici o Servizi resi dal Comune, sono di competenza della Giunta Comunale.
4. I Regolamenti non possono avere efficacia retroattiva.
5. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio contestualmente alla relativa delibera di approvazione e diventano esecutivi al termine della pubblicazione della deliberazione stessa.
6. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. La stessa maggioranza richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

ARTICOLO 27
Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
1. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente eleggibile.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale-Assessori- nel numero stabilito dalla legge e dallo Statuto, tra i quali un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 28
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di Governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3.Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione accompagnatoria del conto consuntivo da depositarsi insieme al conto dieci giorni prima della adunanza di approvazione del conto stesso.
6. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio o che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Direttore Generale e dei Responsabili degli Uffici e Servizi.

ARTICOLO 29
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori scelti nel seno del Consiglio Comunale ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di assessore, fatto salvo, nell'ambito del numero massimo stabilito di sei assessori, quanto indicato dal successivo art. 30.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, con proprio decreto, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale verificando i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica. La carica di Assessore non è incompatibile con quella di consigliere Comunale.

ARTICOLO 30
Assessore esterno

1. In conformità al comma 4 dell'art. 47 del TUEL 267/2000, due assessore potranno essere scelti tra i cittadini non consiglieri purchè aventi requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
2. I componenti di cui al comma 1 non potranno in ogni caso essere scelti tra coloro che non siano risultati eletti alla carica di consigliere nella tornata elettorale.
3. Il candidato, dieci giorni prima della convocazione della seduta del Consiglio in cui deve procedersi alla sua nomina ad assessore, deve presentare al Segretario comunale il proprio curriculum vitae nonchè ogni altro atto o documento idoneo a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo. Tale curriculum è comunque allegato al documento programmatico di cui all'art. 34, comma 3, della Legge 142/90 e sue modificazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 31
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla propria elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, L.19 marzo 1990 n.55, come modificato dall'art.1 della L.18 gennaio 1992 n.16. Può ricevere dal Sindaco deleghe diverse di funzioni amministrative.
3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco le sue attribuzioni sono svolte dall'Assessore più anziano di età.

ARTICOLO 32
Durata e cessazione della carica di Assessore.

1. La Giunta dura in carica quanto il Consiglio Comunale, cioè fino all'elezione del nuovo Consiglio; lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta.
2. Qualora lo scioglimento del Consiglio consegua dalle dimissioni, da impedimento permanente, da decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta rimane in carica e così pure il Consiglio, sino alle elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di Assessore,il Sindaco nomina un nuovo componente della Giunta dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco incarica un altro Assessore ad assumerne le funzioni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
L'atto di revoca è iscritto nel Protocollo generale dell'Ente.

ARTICOLO 33
Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2.Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti o adottati.

ARTICOLO 34
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione.

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, Aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. I componenti della Giunta o i Consiglieri Delegati aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli Amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

ARTICOLO 35
Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2.Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.
3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, non computando a tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Protocollo generale dell'Ente.
Essa è depositata presso gli uffici del Segretario Comunale che ne dà avviso agli interessati.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 36
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale, riunito in seduta straordinaria.
2. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina del Commissario.

ARTICOLO 37
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione dalla carica di Sindaco o di assessore;
c) negli altri casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 38
Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami della Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
5. Le attribuzioni e le funzioni di cui al comma quarto possono essere modificate con successiva comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 39
Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:
a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei Funzionari dirigenti;
b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio per le materie a questo riservate.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
d) proporre al Consiglio:
- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modifica di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonchè la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute le concessioni.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 40
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. La Giunta delibera con la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con voto espresso dalla maggioranza assoluta degli assessori assegnati.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, agli adempimenti previsti dal comma 1 del presente articolo provvede il vice-sindaco ed, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'assessore più anziano di età.
7. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

CAPO V
IL SINDACO

ARTICOLO 41
Il Sindaco – Organo istituzionale

1. Il Sindaco nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Il Sindaco o chi ne fa le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4.Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.
6. Nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti in Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
7. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

ARTICOLO 42
Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione e organo responsabile:
a) Ha la rappresentanza generale dell'Ente; l'esercizio della rappresentanza in sede negoziale e giudiziale con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
c) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, avvalendosi a tal fine del Segretario Generale e controlla, che i Capi Servizio diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
e) stipula gli accordi di cui all'art.11 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni (accordi di programma);
f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
g) sovrintende a tutti gli Uffici Comunali;
h) adotta i provvedimenti di sospensione cautelare in caso di procedimento penale a carico dei dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza;
i) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza il Sindaco può modificare gli orari stabiliti;
l) indice i referendum comunali;
m) può delegare alcune sue funzioni agli assessori o consiglieri comunali;
n) provvede all'osservanza dei regolamenti;
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Quale presidente del C.C è l'interprete degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti.

ARTICOLO 43
Potere di Ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934,n.323 e della Legge 24 novembre 1981n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a perone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il potere e connessa responsabilità di emanare ordinanze, compete al Vicesindaco oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ad un Assessore delegato.

ARTICOLO 44
Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo.

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
UFFICI

ARTICOLO 45
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini, nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
I Capi Settore responsabili, coordinati dal Segretario Comunale,Direttore Generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica e funzionale.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, alle strutture organizzative.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata sulla base del Regolamento degli Uffici e dei servizi i cui criteri generali sono stabiliti dal Consiglio Comunale.
L'organizzazione deve essere funzionale al perseguimento degli obiettivi e alla dimostrabilità dei risultati.
Il Comune considera strategici l'incremento costante della qualità dei servizi e delle prestazioni, la semplificazione delle procedure, il contenimento dei costi, l'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
Il Comune riconosce la professionalità acquisita dal personale dipendente, anche in funzione della prospettiva di carriera.
L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità professionale ed operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
4. Il Comune riconosce e tutela:
- la libera organizzazione, i diritti e l'agibilità sindacale dei lavoratori dell'Ente;
- il diritto delle Organizzazioni Sindacali alla contrattazione decentrata, secondo le vigenti norme;
5. Il Comune attua Contratti nazionali di lavoro e demanda alla contrattazione decentrata la definizione di intese inerenti le materie previste dagli accordi nazionali e territoriali.

ARTICOLO 46
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti e le incombenze allo stesso attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco. Il Segretario, in particolare, svolge opera di consulenza all'interno dell'Amministrazione, in stretto collegamento con il Sindaco, con la Giunta al fine di assicurare la correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente sotto il profilo della conformità all'ordinamento giuridico ed alla trasparenza. Il Segretario Generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'Ente e delle unità organizzative, in ordine ala conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
c) roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
d) esercita le funzioni proprie del Direttore Generale con specifico incarico aggiunto.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco e da questi dipende funzionalmente.
3. Gli istituti della nomina e della revoca nonché lo stato giuridico sono disciplinati dall'ordinamento dello Stato e recepiti dall'Ente.

ARTICOLO 47
Il Vice Segretario Generale

1. Il Comune ha un Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Il Vice Segretario Generale è nominato dal Sindaco tra i Capi Settore dell'area funzionale degli Affari Generali e dell'Area Finanziaria, in servizio in possesso dei requisiti uguali o analoghi a quelli previsti per il posto di Segretario Generale dell'Ente.

ARTICOLO 48
Il Segretario Direttore Generale

1. Al Segretario Generale oltre alle competenze di legge e quelle definite dal presente statuto, spetta quale titolare delle funzioni di Direzione Generale:
a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi politici secondo le direttive impartite dal Sindaco;
b) sovrintende all'attività gestionale dell'ente al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Capi Settore ne coordina l'attività presiedendo la Conferenza di Servizio;
d) valorizzare le risorse umane, promuovendo programmi di formazione ed aggiornamento professionale;
e) Predisporre il Piano dettagliato degli obiettivi ed elaborare la proposta del Piano Esecutivo di Gestione promuovendo nel contempo misure organizzative di gestione idonee a consentire la rilevazione e l'analisi di costi e rendimenti di gestione;
f) L'adozione di atti di competenza dei Capi Settore, in caso di assenza o di impedimento o in caso di inadempienza degli stessi previa diffida;
g) La titolarità dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari;
h) La Presidenza delle Commissioni di Concorso per l'assunzione del personale comunale;
i) La Presidenza delle Commissioni di Gara per l'aggiudicazione degli appalti;
j) La decisone sui ricorsi gerarchici posti avverso provvedimenti di competenza dei Capi Settore e dei Responsabili di Servizio;
2. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario Direttore Generale ulteriori attribuzioni, con esclusione di quelle di rilevanza politica.
3. Le funzioni di Direzione Generale sono remunerate con un'apposita indennità definita nel Decreto Sindacale di nomina.
4. Le funzioni di Direttore Generale sono attribuite dal Sindaco al Segretario Generale con proprio Decreto di scopo regolante il dettaglio del rapporto di Servizio.
5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
6. La revoca dell'incarico è contestuale alla revoca del Segretario Generale.

ARTICOLO 49
Funzionari Apicali-Capi Settore

1. Il Regolamento di organizzazione recepisce la norma di legge che disciplina lo stato giuridico dei Capi Settore prevedendone in particolare:
a)le competenze;
b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Direttore Generale ed i Capi Settore;
e) la durata dell'incarico che è conferito a tempo determinato dal Sindaco;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Nell'attribuzione delle competenze ai Capi Settore si deve osservare il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale, in forza del quale spettano:
-agli Organi istituzionali i poteri di indirizzo e di controllo;
-ai Capi Settore la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Spetta agli Organi istituzionali, secondo le rispettive competenze, definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, attribuire le risorse per la loro realizzazione, impartire le conseguenti direttive generali, verificare, controllare l'iter ed i relativi risultati. Al Direttore Generale e ai Capi Settore spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente e concordemente prestabilite. Nelle valutazioni delle predette responsabilità dei Capi Settore, si dovrà tenere conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per il conseguimento degli obiettivi stessi.
4. Gli incarichi ai Capi Settore sono conferiti a tempo determinato, con durata non superiore al mandato del Sindaco, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco e del Segretario Generale, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art.11 del decreto legislativo n.77/95, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'art.20 del decreto legislativo n.29/93, e dei contratti collettivi di lavoro nazionale e decentrati.
5. "Lo status" di Funzionario Apicale (Capo Settore) è incompatibile con ogni altra attività retribuita salvi i casi espressamente autorizzati dalla Giunta.
6. Il Sindaco esercita la funzione di raccordo tra attività degli Organi istituzionali e la gestione amministrativa e tecnica affinché concorrano rispettivamente all'identificazione degli obiettivi programmatici e la loro attuazione.
7. Sono attribuiti ai Capi Settore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi Politici e dalla Direzione Generale, tra i quali secondo le modalità definite dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi:
a)individuano i responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e sue modificazioni;
b)verificano e controllano l'attività dei Responsabili di Servizio e delle Unità Operative sottoposte, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
c)provvedono alla verifica periodica della produttività degli Uffici relazionando tramite i Report al Nucleo di Valutazione Permanente;
d)irrogano al personale le sanzioni disciplinari fino alla censura e segnalano all'Ufficio competente i fatti che costituiscono presupposto per l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura;
e)sono responsabili dell'esatta predisposizione ed attuazione delle procedure d'appalto e di concorso;
f)stipulano i contratti del proprio Settore in rappresentanza dell'Ente;
g)compiono atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa;
h) assumono con Determinazioni di rilevanza esterna gli atti di gestione e gestione de personale in esecuzione dei provvedimenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
i)i provvedimenti di autorizzazione, concessione, o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni nel rispetto dei criteri predeterminati dalla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni;
j)le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, autenticazioni;
l)tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

ARTICOLO 50
Strutture di Organizzazione

1. Il Settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente dell'Ente ed è diretto obbligatoriamente da funzionari provvisti di qualifica Direttiva.
2. Il Settore è una struttura organizzativa comprendente più servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente nell'ambito d un'area omogenea.
3. Al Settore è preposto con decreto di nomina sindacale un funzionario di CAT.D3 giuridica Responsabile Apicale (Capo Settore).
4. I Servizi sono compresi, come detto nel comma 2° del settore di appartenenza omogenea e ad essi sono preposti dei Responsabili di Servizio (CAT.D1) nominati con Decreto Sindacale a tempo determinato e non superiore al mandato del Sindaco. Gli stessi possono essere revocati per mancato raggiungimento degli obiettivi così certificati dal Responsabile di Settore e dal Direttore Generale.
5. All'interno del Servizio possono essere comprese delle Unità Operative che gestiscono interventi in specifici ambiti delle materie attribuite al Servizio stesso garantendone l'esecuzione ottimale. Alle Unità Operative sono assegnati Istruttori di CAT.C1 con Decreto Sindacale a termine e non superiore al mandato del Sindaco, e possono essere revocati per il mancato raggiungimento degli obiettivi così certificati dal Responsabile del Settore e dal Direttore Generale.

ARTICOLO 51
Contratti speciali a tempo determinato per esigenze gestionali.

1. Il Sindaco con proprio Decreto può provvedere ad attribuire la copertura del posto di Capo Settore mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente di diritto privato, con provvedimento motivato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per esigenze gestionali di profilo dirigenziale, e per le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore alla percentuale prevista dalle disposizioni vigenti rispetto alla dotazione organica dell'Ente e comunque non inferiore ad una unità.
3. I contratti di cui sopra non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.
4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, provvedimento motivato, da un'indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, alle prestazione specifiche richieste, anche

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam, sono definiti in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale.
5. Gli incarichi di collaborazione esterna sono conferiti dal Sindaco, previa Deliberazione della Giunta Comunale ad esperti di comprovata competenza, per obiettivi determinati e convenzioni a termine a condizione che non vi siano professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente.
Il provvedimento di incarico deve stabilire, durata, oggetto e compenso della collaborazione e di lavoro autonomo.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLO 52
Servizi pubblici comunali.

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 53
Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione, dovranno essere indicati:
   a) eventuale onere annuale a carico del Comune;
   b) personale da assumere;
   c) quant'altro stabilito in termini, modalità ed entità dall'art.3 D.P.R 902/86;
3. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti,Associazioni, Consorzi, Aziende o Società, ne regola la finalità, l'organizzazione ed il funzionamento assicurando i necessari controlli perché le attività si svolgano secondo gli indirizzi fissati e conformemente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 54
La concessione a terzi

1. Il Comune può ricorrere alla gestione dei servizi pubblici mediante concessione quando:
a)sia stata adeguatamente accertata la non opportunità di gestione e la antieconomicità funzionale di gestione diretta;
b)difficoltà tecnico-organizzative e gestionali non consentano l'accorpamento ad altri servizi già gestiti tramite Azienda;
c)non abbiano ad aversi negativi riflessi, di ogni ordine, sui fruitori dei servizi.
Nell'ipotesi di gestione dei servizi pubblici mediante concessione il Comune può esprimere la propria preferenza ad assicurare il servizio con associazioni di volontariato, società non profit o cooperative sociali a pari di economicità, di qualità nei riguardi degli utenti e di garanzia rispetto agli altri candidati concessionari.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi rispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici e generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso sistemi stabiliti dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, dal presente statuto e dal regolamento dei contratti, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, capacità organizzativa e gestionale tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli.

ARTICOLO 55
Le Aziende speciali.

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore;
3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, assicurando la presenza di entrambi i sessi.
4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.
6. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero organismo con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
7. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato con contratto a tempo determinato a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

seguito di concorso pubblico, pubblica selezione o chiamata diretta con le modalità stabilite dal regolamento.
8. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
10. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
11. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

ARTICOLO 56
Le istituzioni

1.Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale , il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2.Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione,il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento.
3.Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione si applicano le norme di cui al quarto comma del precedente articolo.
4.Il Sindaco, anche su richiesta motivata dal Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.
5.Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
6.L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia,efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7.Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
8.provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9.Il Collegio dei revisori dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
10.La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

ARTICOLO 57
Le società di Capitali.

1. Il Consiglio Comunale può promuovere direttamente la costituzione di società di capitali ex art.2462 e seguenti del codice civile o con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o l'adesione a società già costituite.
2. Il Comune favorisce la partecipazione azionaria dei cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto sono stabilite le finalità della società la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Comune.

ARTICOLO 58
Trasformazione delle Aziende speciali in Società per azioni.

1.Il Consiglio Comunale può decidere la trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
2.La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli artt.2330, commi terzo e quarto e 2330-bis del Codice Civile.
3.Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art.2343,primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
4.Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994 n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n.474.
5.Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'art.116.
6.Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7.La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo,nonché gli artt.2504-septies e 2504-decies del codice civile.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 59
Società per azioni con partecipazione minoritaria di Consiglio

1.Il Consiglio Comunale può decidere, per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2.La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995 n.26, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 marzo 1995 n.95, e successive modifiche ed integrazioni.
3.Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4.Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non seriore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.
5.Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art.7, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 1990 n.218 e successive modificazioni.

TITOLO IV
RAPPORTI DEL COMUNE CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 60
Rapporti con la Provincia

1. Il Comune, in attuazione delle disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, nell'esercizio e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione sia nei rapporti con gli altri comuni che con la provincia e la regione.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Comune con la collaborazione della provincia può ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico sia in quello sociale, culturale e sportivo e dei trasporti.
4. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica territoriale e ambientale della Regione in ottemperanza della legge regionale.
5. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.
6. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della provincia stessa.

ARTICOLO 61
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3.Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di loro assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4.La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5.Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province.

ARTICOLO 62
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o Assessore o Consigliere suo delegato del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dello statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
5. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
6. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

ARTICOLO 63
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, Il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare i tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo d programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, Il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta,ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti e disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI
CONSULTAZIONI

ARTICOLO 64
La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di tutti i cittadini o di particolari categorie di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici, di albi pubblici o di Associazioni, su proposte che rivestono diretto rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata:
- mediante indizione di assemblee di cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte;
- con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte da restituire con le modalità ed entro i termini nello stesso indicati;
- con le stesse modalità di svolgimento previste per il referendum, per questioni di particolare rilievo e di interesse generale, su deliberazione del Consiglio Comunale, adottata però con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati. Tale consultazione non è consentita su argomenti che formano oggetto di referendum già proposto da iniziativa popolare;
3.La consultazione dei cittadini è sempre effettuata in una o in entrambe le forme di cui ai punti a) e b) del comma precedente, quando si devono adottare nuovi piani urbanistico territoriali.
4.Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità ed i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 65
Consigli comunali aperti

1. Il Sindaco direttamente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri, può indire sessioni straordinarie aperte alla partecipazione popolare, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Dette sessioni potranno essere tenute per questioni di particolare rilievo o in preparazione dell'adozione di importanti strumenti di pianificazione e programmazione quali il Bilancio ed il Piano Regolatore Generale.

CAPO I
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CONSULTE E ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 66
Consulte Comunali

1. Al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni presenti sul territorio all'attività amministrativa sono istituite le seguenti Consulte:
a)la Consulta dello Sport;
b)la Consulta delle attività sociali e del volontariato;
c)la Consulta delle attività produttive.
2. Il Consiglio Comunale, può con deliberazione motivata, decidere di non attivare una o più delle predette Consulte Comunali.
3. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, qualora ne ravvisi l'opportunità e l'esigenza, può istituire altre Consulte comunali rispetto a quelle previste dal precedente comma.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 67
Attribuzioni delle Consulte

1. Le Consulte hanno funzioni consultive e propositive, nell'ambito delle materie di loro competenza, nei confronti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco.
2. L'attività propositiva e consultiva delle Consulte può essere spontanea nonché essere sollecitata dagli organi del Comune e dagli Assessori.
3. Il Regolamento individua gli atti per i quali il parere preventivo della Consulta assume carattere obbligatorio.

ARTICOLO 68
Composizione ed elezione delle Consulte

1. Le Consulte sono composte dai Presidenti o loro delegati delle Associazioni ed Organizzazioni presenti sul territorio nonché da persone particolarmente rappresentative nelle materie di competenza della Consulta.
2. Le Consulte hanno la stessa durata del Consiglio Comunale e rimangono in carica sino alle nuove istituzioni di cui all'art.66.
3. Il Regolamento individua le materie attribuite alla loro competenza, la loro composizione e le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 69
Commissioni consultive

1.Al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nelle scelte amministrative, sono istituite le seguenti Commissioni consultive:
a) Commissione urbanistica;
b) Commissione Giovani;
c) Commissione Scuola;
d) Commissione Ambiente.
2. Il Consiglio Comunale, può con deliberazione motivata, decidere di non attivare una o più delle predette Commissioni Comunali.
3. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, qualora ne ravvisi l'opportunità e l'esigenza, può istituire altre Commissioni consultive rispetto a quelle previste nel precedente comma.

ARTICOLO 70
Attribuzioni delle Commissioni.

1. Le Commissioni esercitano funzioni consultive e propositive, nell'ambito delle materie loro attribuite, su provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, di propria iniziativa, oltre che su sollecitazione degli organi comunali e degli Assessori. I Componenti delle Commissioni vengono eletti dal Consiglio Comunale.
2. I Presidenti delle Commissioni consultive sono eletti dal Consiglio Comunale e possono essere scelti anche tra i Consiglieri Comunali.
3. Le Commissioni consultive hanno la stessa durata del Consiglio Comunale e decadono con lo scioglimento dello stesso.
4. Il numero dei componenti, i requisiti e le modalità di esercizio delle attribuzioni sono stabilite nel Regolamento comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 71
Albo comunale delle Associazioni

1. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni. I criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo sono definiti con Regolamento sulla partecipazione.
2. Per accedere all'iscrizione all'Albo lo Statuto dell'Associazione deve prevedere che i fini, non di lucro, siano orientati a valorizzare interessi rilevanti per la comunità, e che gli organi delle Associazioni e le modalità di assunzione delle decisioni si caratterizzino secondo i principi di democrazia.

ARTICOLO 72
Rapporti con le Associazioni

1. Nell'assumere decisioni di rilevante interesse generale per la Comunità locale, l'Amministrazione deve tendere a favorire momenti di consultazione e di coinvolgimento diretto dell'Associazione interessata, purchè iscritta all'Albo comunale. In via ordinaria il Comune convoca un'assemblea congiunta con le Associazioni e i cittadini in preparazione alla seduta consigliare di bilancio. Il Comune deve favorire le condizioni di vita e sviluppo delle Associazioni ricorrendo anche a forme di collaborazione.
2. I contributi e le altre forme di intervento sono disciplinate dal Regolamento previsto dall'art. 12 L. 07.08.1990 n. 241.

REFERENDUM

ARTICOLO 73.
Referendum consultivo

1. Il Comune considera il Referendum consultivo principale strumento di partecipazione diretta sui problemi di grande rilevanza per la comunità che può esprimere sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità .
2. Il diritto di partecipazione è riconosciuto a tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale, ai residenti nel Comune, nonchè ai giovani di età non inferiore ad anni 16 per questioni di particolare rilevanza sociale attinenti a problemi giovanili.
3. Il Referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente e di cui lo stesso ne abbia piena disponibilità decisionale.
4. E' obbligatorio il ricorso al Referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di Comuni o fusione con altro Comune o alla modifica della delimitazione territoriale del Comune.
5. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti il ricorso all'istituto referendario per l'inserimento del Comune in una nuova Provincia o in altro ente territoriale.
6. Non è ammesso il Referendum in materia di: revisione dello statuto e quello delle Aziende Speciali; disciplina dello stato giuridico del personale, piante organiche e Regolamenti di Organizzazioni; tributi locali, tariffe di servizi o altre imposizioni; designazione nomine di rappresentanti.
7. Per quanto riguarda la materia urbanistica territoriale non possono essere oggetto di referendum gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti nonché i loro strumenti attuativi e loro varianti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 74
Richiesta di Referendum

1. Il Referendum può essere chiesto da una maggioranza qualificata pari a due terzi del Consiglio Comunale, ovvero da almeno il 15% del corpo elettorale del Comune.
2. La richiesta deve contenere il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili, e si conclude con la sottoscrizione, in forma autentica secondo i procedimenti di legge gestiti dalla struttura comunale, dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.
3. La richiesta deve essere rivolta al Sindaco che, qualora dichiarato ammissibile, lo indice fissando la data per lo svolgimento delle votazioni entro i successivi tre mesi, determinando le modalità di svolgimento.

ARTICOLO 75
Ammissione alla richiesta

1. La ammissibilità del Referendum con riferimento alla materia, alla chiarezza ed intelligibilità del quesito, al numero ed alla qualificazione e riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una apposita commissione formata dal Segretario Generale dell'Ente, da un esperto in materie giuridiche- amministrative designato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Milano.
2. La Commissione decide all'unanimità sull'ammissibilità entro il termine di 90 giorni dall'esecutività della delibera di nomina dell'esperto di cui al comma 1, trascorsi i quali ogni decisione viene rimessa al Consiglio Comunale.
3. Il Referendum facoltativo non è ammesso, qualora a seguito della richiesta di cui al comma 1 dell'articolo precedente il Consiglio Comunale recepisce l'istanza, oggetto del Referendum.

ARTICOLO 76
Principi regolamentari

1. Il referendum ammissibile ai sensi dell'art.75 è indetto con Decreto del Sindaco che ne fissa lo svolgimento.
2. La consultazione si svolge in una giornata festiva.
3. L'apertura dei seggi per l'espressione del voto è fissata in almeno dieci ore consecutive. Lo spoglio delle schede deve esaurirsi senza soluzione di continuità, con inizio contestuale alla chiusura dei seggi.
4. Possono svolgersi, nella stessa giornata, più referendum e possono essere svolti una sola volta l'anno.
5. Gli stessi non possono avere luogo in coincidenza di altre operazioni di voto comunali e provinciali e nel semestre precedente le elezioni amministrative comunali.
6. I Referendum possono essere svolti in concomitanza con la convocazione dei comizi elettorali per Consultazioni politiche,referendarie e regionali in tal caso seguono la tempistica e le procedure di tali consultazioni.
7. Le schede comunali verranno scrutinate alla chiusura delle consultazioni statali.
8. Le modalità per l'applicazione dell'istituto del referendum dovranno fare riferimento, per quanto compatibile, alle procedure previste per lo svolgimento dei referendum nazionali e dovranno essere contenute nel decreto sindacale di indizione.
9. Il Referendum è valido se vi ha preso parte la metà più uno degli aventi diritto.
10. Il risultato referendario è sottoposto all'esame del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva, e comunque non oltre trenta giorni dalla votazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

11. Lo stesso quesito referendario non può essere riproposto prima di tre anni dall'esame del Consiglio Comunale.

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

ARTICOLO 77
Istanze - Petizioni - Proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola od associata, può rivolgere alla Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze sono indirizzate al Sindaco e vanno presentate al protocollo generale. Lo stesso Sindaco o gli altri Organi competenti sono tenuti a dare risposta entro 60 giorni dalla data di protocollo.
3. Le petizioni sono indirizzate al Sindaco, alla Giunta, e vanno presentate al protocollo generale. Gli organi competenti, sono tenuti ad esaminarle e ad assumere le relative decisioni entro il termine massimo di 60 giorni.
4. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni da un numero di cittadini superiori a 100.

ARTICOLO 78
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'art. 2 L. 267/2000.
2. Il Ricorrente deve notificare al Comune il ricorso entro i termini di legge, a pena di inammissibilità.

CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

ARTICOLO 79
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti titolari di interessi giuridicamente rilevanti coinvolti dall'azione amministrativa sono legittimati ad intervenire nel procedimento tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dal regolamento.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che collettivi portatori di interessi diffusi.
3. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nella cui sfera giuridica possono incidere gli effetti del provvedimento finale.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, I dipendenti responsabili dei relativi procedimenti o i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi non consenta la comunicazione personale o la renda particolarmente gravosa è consentito provvedere a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o di altri mezzi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Gli interessati entro 20 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione possono intervenire nel procedimento motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni o proposte.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto finale e può essere preceduto da contraddittorio orale.
8. Ogni procedimento sia iniziato su istanza di parte, sia d'ufficio deve trovare conclusione in un provvedimento espresso che deve essere comunicato ai soggetti interessati.
9. La Giunta Comunale potrà concludere senza pregiudizio del diritto di terzi, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ARTICOLO 80
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre a individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ARTICOLO 81
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'informazione può essere assicurata, oltre che coi sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche con mezzi di comunicazione ritenuti più idonei a realizzare il massimo di conoscenza degli atti.
3.Ai fini di cui al comma precedente è istituito il periodico comunale “Comune Aperto”.
4.L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa soprattutto in relazione allo stato degli atti e delle procedure ed all'ordine di esame delle domande, progetti o provvedimenti richiesti da soggetti interessati.
5. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
6.Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 124 legge 267/2000.
7.Tutte le pratiche, salvo norme particolari, vanno esaminate in ordine cronologico a seconda della data di presentazione, senza potere discrezionale degli uffici.

ARTICOLO 82
Semplificazione dell'azione amministrativa

1. Al fine di rendere più efficiente l'azione amministrativa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di indire conferenze di servizi volte ad acquisire intese, concerti,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

autorizzazioni di altre amministrazioni pubbliche portatrici di interessi pubblici coinvolti nel procedimento.
2. Ove debba essere acquisito un parere obbligatorio e l'organo consultivo non vi provveda nei termini fissati dal legislatore o dai regolamenti, l'organo di amministrazione attiva può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere o rivolgersi ad altri organi.
3. Il regolamento stabilisce i termini entro i quali devono essere acquisiti i pareri e le attestazioni di cui agli art. 53 e 55 della Legge n. 142/90 e sue modificazioni.
4. I termini di cui ai commi precedenti possono essere prorogati una sola volta quando l'organo adito abbia prospettato particolari esigenze istruttorie od impossibilità di provvedervi data la complessità della pratica.
5. Il Comune semplifica la modulistica e si propone di ridurre la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e sue modificazioni

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 83

1. Il Comune può nominare ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs.267/2000 un difensore civico.
2. Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il difensore civico resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula:
"giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
5. A disposizione del difensore civico il Comune mette un locale attrezzato. Entro il 10 Ottobre di ogni anno il difensore civico presenta al Consiglio Comunale una relazione annuale ove illustra l'attività svolta, le proposte per rimuovere disfunzioni dell'Amministrazione e suggerisce soluzioni tecniche per l'efficienza e la produttività dell'azione amministrativa.
6. Competenze, poteri, compensi e modi di intervento del difensore civico sono disciplinati dal relativo regolamento.

ARTICOLO 84

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 24 Legge 142/90 e sue modificazioni può stipulare convenzioni con altri Comuni contermini per lo svolgimento del servizio di un unico difensore civico.

ARTICOLO 85
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone aventi la residenza nel Comune, in età compresa tra i 40 e i 70 anni, che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
c) i ministri di culto.
3. Nel caso in cui si provveda ai sensi dell'art.84, non è obbligatoria la residenza nel Comune di Paullo da parte del difensore civico.

RESPONSABILITA'

ARTICOLO 86
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Vicesegretario, il Funzionario Responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o indirettamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, o al Vicesegretario, ad un Funzionario o al Responsabile del Servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ARTICOLO 87
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune a seguito di provvedimento definitivo dell'Amministrazione Comunale abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione o dai dipendenti, si rivale agendo su questi ultimi a norma del precedente comma.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi già previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento..
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 88
Responsabilità dei contabili.

1.Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 89
Prescrizione dell'azione di responsabilità.

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di estensibilità o inestensibilità agli eredi.

FINANZA E CONTABILITA'

Capo I
Principi generali

ARTICOLO 90
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì titolare, sulla base di quanto previsto dalle norme di legge, di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune, per determinati fini di interesse pubblico, può reperire le risorse economiche ricorrendo al mercato finanziario nel rispetto della legge e dello statuto.

ARTICOLO 91
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguano queste ultime, con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

ARTICOLO 92
Amministrazione dei beni comunali.

1. Il Sindaco, attraverso le strutture organizzative preposte, cura la tenuta e l'aggiornamento di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco ed il Responsabile di Ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale sulla base di apposita relazione predisposta a cura del Responsabile del settore competente.
3. La concessione, ove non diversamente disposta dalla legge, avviene secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.
4. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate per:
a) copertura debiti fuori bilancio ;
b) ristabilimento equilibrio di bilancio;
c) realizzazione di investimenti;
d) ripiano di eventuali disavanzi di amministrazione.
5. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.
6. La gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale dovrà fondarsi su criteri aziendalistici di conduzione economica. Gli alloggi di proprietà comunale destinati all'edilizia residenziale pubblica possono essere gestiti anche con previsione di assegnazione a riscatto e reinvestimento in edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata per favorire l'accesso dei cittadini-giovani coppie, anziani, sfrattati- al diritto all'abitazione secondo le modalità ed i requisiti richiesti da disposizioni statali e/o regionali.

CAPO II
Programmazione finanziaria

ARTICOLO 93
Il Bilancio

1.L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Con apposito regolamento saranno stabilite norme relative alla contabilità generale nonché alle verifiche periodiche di cassa e rendiconti trimestrali di competenza.
2.La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3.La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione i termini di competenza redatto dalla Giunta Comunale. E' deliberato quindi dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4.Il Bilancio è redatto osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità.
5.Il Bilancio accompagnato dalla relazione revisionale e programmatica che è redatta in maniera chiara ed esaustiva, per consentire ai Consiglieri, di decifrare agevolmente i numeri del Bilancio ed i programmi di governo.
6.Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri assegnati.
7.I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8.I bilanci di previsione di enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune ed in qualunque modo costituiti, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme al bilancio del Comune.

ARTICOLO 94
Il Conto Consuntivo

1.I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
2.Il conto consuntivo relativo a ciascun esercizio è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, unitamente ai conti consuntivi di enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune.
3.La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art.100 del presente Statuto.

ARTICOLO 95
Attività contrattuale

1.Alle concessioni, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2.La procedura per scelta del contraente è determinata dalle leggi e dal regolamento dei contratti e deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 96
Revisione economico finanziaria

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art.57 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue modificazioni. Risultano eletti coloro che appartenendo a ciascuna delle tre categorie previste dalla suddetta legge ottengono il maggior numero di voti. L'elezione ha luogo entro la scadenza del collegio in carica.
2.I Revisori, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia d incompatibilità ed ineleggibilità, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art.105, comma 1, lettera d) del D. Lgs.77/95 e sue modificazioni.
3.Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente, collabora con il Sindaco e con il Consiglio Comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Il Collegio dei Revisori propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari permanenti. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità relative alla gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 97
Tesoreria

1.Il servizio di tesoreria è affidato, mediante una procedura ad evidenza pubblica, stabilita nel regolamento di contabilità, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.L. 385/93.
2.I Rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e da convenzione.

ARTICOLO 98
Programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

1.Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il piano delle opere pubbliche annuale ed il programma degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio triennale ed è divido per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2.Il piano delle opere pubbliche ed il programma degli investimenti comprendono l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento previsto, identificata separatamente, ove possibile, per ciascuna Circoscrizione, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3.Il piano comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti, le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
5. Il programma triennale degli investimenti viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

I CONTROLLI INTERNI

ARTICOLO 99
Finalità e presupposti.

1.L'attività dell'Ente si sviluppa attraverso le fasi di pianificazione, programmazione operativa e controllo dei relativi processi di valutazione di legittimità, valutazione e controllo strategico e controllo economico della gestione.
2.L'attività di valutazione di legittimità mira a garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità,la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
3.L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte degli organi competenti,l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruità e/o eventuali scostamenti tra le mansioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancanza o parziale attuazione dei possibili rimedi.
4.L'attività di valutazione e del controllo di gestione deve:
-consentire il costante monitoraggio tra mezzi impiegati e risultati ottenuti permettendo la gestione delle politiche con criteri di efficacia, adeguatezza ed economicità;
-deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi di valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati fissati;
-deve agevolare i meccanismi di responsabilizzazione all'interno dell'ente e permettere la costruzione di indicatori sia quantitativi che qualitativi in grado di misurare le attività e consentire la valutazione.

ARTICOLO 100
Sistema dei controlli interni-Nucleo di Valutazione Permanente.

1.Al fine di attuare gli obiettivi di cui al punto 1-2-3 del precedente art.99 è istituito il sistema dei controlli interni.
2.Per le attività di controllo interno, preventivo, concomitante e successivo, nonché tutte le attività legate ai controlli interni, alla valutazione del personale, ed al controllo strategico fanno capo al Nucleo di Valutazione Permanente (NDVP).
3.Il NDVP definisce al suo interno metodologie per:
-verificare la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa;
-verificare attraverso il controllo di gestione l'efficienza,l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi di correzione il rapporto tra costi e risultati;
-valuta le prestazioni del personale Responsabile di servizio;
-fornisce le conclusioni del controllo di gestione agli amministratori al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici, ai Responsabili di Settore affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili, nonché alla Corte dei Conti inviando alla stessa il "Referto del Controllo di Gestione" di cui all'art.198 del TUEL 267/2000.
4.Il NDVP per l'organizzazione dei controlli interni si avvale della struttura operativa che individua nell'ambito del Settore Affari Generali e del Settore finanziario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5.Il NDVP è composto dal Direttore Generale dell'Ente che lo presiede, da due esperti di tecniche di gestione e valutazione esterni all'amministrazione di cui uno iscritto al registro dei revisori contabili.
6.Il NDVP viene costituito con Decreto Sindacale, con durata corrispondente al mandato elettivo del Sindaco, che potrà procedere in tale periodo alla surrogazione e in caso di dimissioni volontarie dei componenti esterni.
7.I componenti esterni del NDVP percepiscono un compenso pari a quello determinato per i membri del collegio dei revisori dei conti del Comune di Paullo in base alla vigente normativa.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 101
Revisione dello Statuto

1.Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6, comma quarto, del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267, con la stessa procedura di prima approvazione.
2.La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3.L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
4.La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta, salvo il caso di modifiche o adeguamenti in attuazione di disposizioni di legge.
5.La mancanza di regolamenti previsti nello Statuto non sospende l'efficacia delle norme statutarie.
6.Restano in vigore, fino a diversa disposizione regolamentare, tutte le norme adottate dal Comune che risultano compatibili con lo Statuto.

ARTICOLO 102
Entrata in vigore

1.Il presente Statuto,affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
2.Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3.Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4.Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5.Il Sindaco, attua le iniziative più idonee per diffondere tra i cittadini la conoscenza del presente statuto.